

ORDINANZA N. 7/2001

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera a), 8, comma 3, lettera h), 13, comma 1, lettera a) e 20, comma 5, laddove attribuiscono dal 1° gennaio 1995 al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento, sentito il Comitato Portuale, con determinazione e riscossione dei corrispettivi per l'utilizzo dei suddetti beni demaniali, nonché la disciplina per ordinanza delle attività nei porti;

visto il Decreto Ministeriale 6 aprile 1994 “Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna”;

visto il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1999 con il quale il Dott. Remo Di Carlo è stato confermato nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna;

considerata l'ineludibile esigenza che lo stazionamento nel porto di Ravenna da parte di navi o galleggianti cosiddetti inoperosi, ovvero ormeggiati alle banchine senza che vi si stia svolgendo alcuna operazione portuale che li concerna e comunque per un periodo di tempo eccedente quello normalmente necessario al completamento degli eventuali adempimenti a tali operazioni connessi, ferma restando la regolamentazione effettuata dalla Capitaneria di Porto a norma dell'articolo 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima, sia assoggettato alla corresponsione di apposita indennità;

considerato che tale esigenza trae origine dalla duplice necessità di prevedere un compenso per la sottrazione del bene demaniale al pubblico uso cui è destinato nonché di disincentivare la sosta di mezzi che riducono gli spazi disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali e per far fronte alle emergenze;

considerata l'opportunità che l'indennità, alla luce dell'esperienza maturata dalle altre autorità portuali, tenga conto sia della dimensione dello specchio acqueo occupato che della inutilizzabilità della retrostante banchina per gli usi propri di quest'ultima, ed inoltre si incrementi in ragione del tempo di permanenza del mezzo;

considerata la necessità che, in ragione della tipologia dei mezzi, del servizio da questi svolto, dalla normativa di favore cui sono fatti oggetto o delle motivazioni all'origine dell'occupazione, risultino esentati dal pagamento di detta indennità i natanti da diporto di cui all'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1971, n.50, le navi e i galleggianti in riparazione o in allestimento presso i cantieri navali autorizzati del Porto di Ravenna, le navi e i mezzi militari o di servizio nel porto, i mezzi pescherecci;

considerato che dal 15 maggio al 20 giugno 2000 è stata posta in essere verifica amministrativo-contabile da parte del dirigente dei Servizi ispettivi di finanza in esecuzione della determinazione assunta dal Signor Ragioniere Generale dello Stato con nota prot. n. S.I. 3097/0038001 del 12 maggio 2000, ai sensi dell'articolo 29 del R.D. 2440/1929 e dell'articolo 3 della Legge 1037/1939 nonché dell'articolo 65 del D. Lgs. 29/1993;

considerato che, all'esito di tale verifica ed all'atto della redazione della relazione conclusiva questa Autorità è stata invitata a prevedere le necessarie modalità di ripartizione delle spese sostenute per la fornitura dei servizi di interesse generale all'utenza portuale e ciò in considerazione della rilevanza degli oneri finanziari sostenuti per la fornitura dei suddetti servizi, tra i quali sono compresi quelli inerenti alla pulizia delle banchine e degli specchi acquei;

sentito il Comitato Portuale nella riunione del 26 aprile 2001;

ritenuto, in ragione di quanto sopra visto, considerato e sentito, di adottare la presente ordinanza affinché, a decorrere dal prossimo 1° ottobre 2001, sia imposta la corresponsione di apposita indennità nei confronti del proprietario e dell'armatore del mezzo, in relazione alla superficie acquea occupata dal mezzo medesimo nel porto di Ravenna ed all'interdizione all'uso loro proprio delle retrostanti banchine, a valere anche in ordine alla ripartizione delle spese sostenute da questa Autorità Portuale per la fornitura dei servizi di interesse generale di pulizia delle banchine e degli specchi acquei,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

È determinata a far data dal 1° ottobre 2001 in lire 15 (pari a €0,0077) [aggiornamento al 2007 € 0,0087] al metro quadro di superficie l'ammontare dell'indennità giornaliera per l'occupazione da parte di navi o galleggianti di specchi acquei non concessionati nel porto di Ravenna e delle retrostanti banchine sottratte all'uso portuale. Nei primi 10 giorni di occupazione l'importo complessivo per giorno di occupazione dell'indennità giornaliera non potrà comunque essere inferiore a lire 100.000 (pari a €51,65) [aggiornamento al 2007 €59,42].

A decorrere dal 181^{mo} giorno di occupazione, l'ammontare della predetta indennità giornaliera è incrementato di lire 5 (pari a € 0,0025) al metro quadro, risultandone una misura giornaliera complessiva, per l'occupazione da tale data, di lire 20 (pari a €0,0103) [aggiornamento al 2007 € 0,0118].

A decorrere dal 361^{mo} giorno di occupazione, l'ammontare della predetta indennità giornaliera è incrementato di ulteriori lire 5 (pari a € 0,0025) al metro quadro, risultandone una misura giornaliera complessiva, per l'occupazione da tale data, di lire 25 (pari a €0,0129) [aggiornamento al 2007 €0,0148].

A decorrere dal 541^{mo} giorno di occupazione l'ammontare della predetta indennità giornaliera è infine incrementato di ulteriori lire 5 (pari a €0,0025) al metro quadro, risultandone una misura giornaliera complessiva, per l'occupazione da tale data, di lire 30 (pari a €0,0155) [aggiornamento al 2007 €0,0178] al metro quadro.

L'occupazione di cui si tratta nella presente determinazione e che rileva ai fini dell'applicazione della relativa indennità è rappresentata dal periodo di sosta inoperosa interessante navi o galleggianti ormeggiati nel porto di Ravenna.

Agli effetti delle presenti disposizioni deve intendersi

- per "inoperosa", la sosta di navi o galleggianti qualora rispetto a tali mezzi ricorra una o più delle seguenti situazioni:
 - a) all'11^{mo} giorno successivo all'arrivo in porto non abbiano avuto inizio attività di imbarco/sbarco passeggeri ovvero operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84. In tal caso la sosta è inoperosa a partire dall'11^{mo} giorno sino al momento di inizio di tali attività, operazioni o servizi, o, in mancanza, della partenza della nave o del galleggiante dal porto;
 - b) all'11^{mo} giorno successivo al termine delle suddette attività, operazioni o servizi presso la relativa banchina, la nave o il galleggiante sia ancora presente in porto, in ciò non rilevando i movimenti da accosto ad accosto a diversa banchina durante tale permanenza. In tal caso la sosta è inoperosa a partire dall'11^{mo} giorno sino alla partenza della nave o del galleggiante

dal porto ovvero sino all'inizio di nuove attività, operazioni o servizi presso la stessa o differente banchina,

- c) le suddette attività, operazioni o servizi siano sospese, una o più volte, per un periodo di 10 giorni. In tal caso la sosta è inoperosa a partire dall'11^{mo} giorno di sospensione e fino alla ripresa delle predette attività, operazioni o servizi o alla partenza della nave o del galleggiante dal porto;
- per "porto" di Ravenna, tanto la zona di mare racchiusa entro le dighe foranee Cavalcoli e Zaccagnini che il compendio acqueo del Canale Candiano, del Canale Baiona (sino al ponte stradale sulla via omonima) e della Piallassa del Piombone;
- per "arrivo" in porto, la data in cui interviene ormeggio nel porto di Ravenna. Nel caso di navi o galleggianti già presenti in porto al 1° ottobre 2001 si considererà quest'ultima quale data di arrivo;
- per "partenza" dal porto, la data in cui interviene disormeggio prima del passaggio al traverso delle dighe foranee Cavalcoli e Zaccagnini, ovvero la demolizione della nave o del galleggiante;
- per "superficie", la dimensione spaziale individuata dalle cosiddette «lunghezza fuori tutto» e «larghezza massima» della nave o del galleggiante per un coefficiente pari a 2 ovvero determinata attraverso la formula: lunghezza X larghezza X 2.

L'indennità costituisce importo unitario a nulla rilevando la traslazione del mezzo su diversi specchi acquei nel periodo di riferimento.

Nel caso di esecuzione forzata sulla nave o sul galleggiante ed ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, l'indennità è calcolata sino al giorno dell'intervento al fine di concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita giudiziale del mezzo, salve ed impregiudicate le successive integrazioni possibili ai sensi di legge e le ulteriori spettanze di questa Autorità nei confronti del nuovo acquirente nei cui confronti l'indennizzo verrà calcolato ex novo a partire dall'11° giorno successivo a quello dell'emanazione del decreto di trasferimento o dall'11 ottobre 2001 ove quest'ultimo sia già intervenuto al 1° ottobre 2001.

Coobbligati in via solidale al pagamento sono il proprietario e l'armatore della nave o del galleggiante. Si intende per armatore qualunque soggetto, anche non proprietario, che a qualsivoglia titolo o causa abbia la disponibilità del mezzo. Il pagamento potrà essere richiesto ed effettuato anche a mezzo del raccomandatario marittimo, del protecting agent e/o dall'agente generale dell'armatore e/o del proprietario del natante.

Sono esentati dagli obblighi di cui al presente provvedimento i natanti da diporto di cui all'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1971, n.50, le navi e i galleggianti in demolizione, riparazione o in allestimento presso i cantieri navali autorizzati del Porto di Ravenna, le navi e i mezzi militari o di servizio nel porto, i mezzi pescherecci.

Il mancato pagamento dell'indennità di cui alla presente determinazione rileverà ad ogni effetto di legge.

Tutti gli importi sopra riportati saranno aggiornati annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso o, comunque, sulla base di altro indice corrispondente di quest'ultimo sostitutivo.

Ravenna, 28 settembre 2001

Il Presidente
Dott. Remo Di Carlo